

Civile Ord. Sez. 1 Num. 7151 Anno 2026
Presidente: DI MARZIO MAURO
Relatore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO
Data pubblicazione: 25/03/2026

Oggetto: Arbitrato -
Clausola compromissoria
- Nullità - Art. 5, Legge n.
1034/1971 - Art. 6,
comma 2, Legge n.
205/2000 - Natura
interpretativa -
Esclusione - Applicabilità
clausole compromissorie
stipulate anteriormente -
Esclusione

R.G.N. 19728/2021

Ud. 10/03/2026 CC

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19728/2021 R.G. proposto

da

CONSORZIO DI BONIFICA VALLE DEL LIRI, in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso
dall'avvocato Lucia Giaquinta unitamente all'avvocato Gioacchino
Panzera

- ricorrente -

contro

ICLA COSTRUZIONI GENERALI SPA IN LIQUIDAZIONE, in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso

dall'avvocato Paolo Di Martino unitamente all'avvocato Vittoria Silvestre

– **controricorrente** –

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3488/2021 depositata il 11/05/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10/03/2026 dal Consigliere Dott. Federico Rolfi;

RITENUTO IN FATTO

1. CONSORZIO DI BONIFICA VALE DEL LIRI ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3488/2021, pubblicata in data 11 maggio 2021, la quale, nel regolare contraddittorio con ICLA COSTRUZIONI GENERALI SPA, ha respinto l'impugnazione dell'odierna ricorrente avverso il Lodo arbitrale reso in data 5 marzo 2015.

Il Lodo, a propria volta, aveva dichiarato improponibile la domanda di arbitrato proposta dall'odierno ricorrente, ritenendo nulla la clausola compromissoria, con conseguente carenza di *potestas iudicandi* del Collegio arbitrale, in quanto la controversia era devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, operando quindi la preclusione di cui all'art. 5, Legge n. 1034/1971, ritenuta dal Collegio applicabile alla clausola compromissoria stipulata il 20 giugno 1996.

2. L'odierna ricorrente aveva impugnato il Lodo con due motivi di gravame, ulteriormente deducendo la illegittimità costituzionale dell'art. 5, Legge n. 1034/1971 (*ratione temporis vigente*) in correlazione all'art. 806 c.p.c. (sempre nella formulazione *ratione temporis* vigente) per contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 41, 42 Cost.

Con il primo motivo, l'odierna ricorrente aveva denunciato la nullità del Lodo per essere avvenuta la nomina degli arbitri in contrasto con

l'art. 829, primo comma, n. 2), c.p.c. ed in particolare per difetto di terzietà di uno degli arbitri, in quanto legato all'odierna controricorrente da un rapporto professionale.

Con il secondo motivo, il CONSORZIO DI BONIFICA VALE DEL LIRI aveva dedotto la nullità del Lodo per avere il Collegio arbitrale definito il procedimento con una pronuncia in mero rito pur potendo decidere la controversia nel merito, in contrasto con l'art. 829, primo comma, n. 10), c.p.c.

In particolare, la ricorrente aveva dedotto sia che alla previsione di cui all'art. 6, comma 2, Legge n. 205/2000 doveva attribuirsi natura meramente interpretativa e non retroattiva, sia che alla medesima doveva comunque attribuirsi natura processuale – e non sostanziale, come ritenuto dal Collegio arbitrale – con conseguente sua applicabilità ex art. 5 c.p.c. anche a giudizi arbitrali instaurati sulla base di clausole compromissorie concluse prima dell'entrata in vigore della stessa Legge n. 205/2000.

3. La Corte d'appello, affermata la inammissibilità ed infondatezza della questione di legittimità costituzionale, ha disatteso il primo motivo, rilevando che l'eccezione di nullità del Lodo era stata tardivamente dedotta solo in sede di impugnazione, non avendo la parte dedotto il profilo già in sede di arbitrato.

In particolare, la Corte territoriale ha osservato che l'odierna ricorrente aveva acquisito notizia della circostanza dopo l'ultima udienza svoltasi innanzi agli arbitri ed avrebbe quindi potuto e dovuto sollevare la questione prima della sottoscrizione del Lodo, essendo tale deduzione ancora possibile.

Esaminando il secondo motivo di impugnazione, la Corte territoriale, lo ha disatteso, osservando, in sintesi, che:

- la previsione di cui all’art. 6, comma 2, Legge n. 205/2000 non può ritenersi munita di efficacia retroattiva con la conseguenza che opera, per le clausole compromissorie convenute prima dell’entrata in vigore della stessa Legge n. 205/2000, il previgente disposto di cui all’art. 5, Legge n. 1034/1971, che preclude la compromettibilità per arbitri di controversie vertenti su diritti soggettivi rimesse alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
- risultava, conseguentemente, risolutiva la considerazione per cui nella specie doveva ritenersi la “assoluta inesistenza” della clausola compromissoria - essendo stata la medesima stipulata quando era vigente il divieto assoluto di devoluzione ad arbitri delle controversie rimesse alla giurisdizione amministrativa ex art. 5, Legge n. 1034/1971 – con la conseguenza che, in assenza in capo agli arbitri, della necessaria *potestas iudicandi*, non era ravvisabile la nullità del Lodo per avere gli arbitri adottato una pronuncia in mero rito.

4. Al ricorso del CONSORZIO DI BONIFICA VALE DEL LIRI resiste con controricorso ICLA COSTRUZIONI GENERALI SPA.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-*bis*.1, c.p.c.

Le parti hanno depositato memorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è affidato a quattro motivi.

1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 2, Legge n. 205/2000.

Il ricorso, con un'articolata argomentazione, viene a sostenere che l'art. 6, comma 2, Legge n. 205/2000:

- ha natura di precetto processuale inerente la giurisdizione, e non natura sostanziale;
- ha efficacia retroattiva, con la conseguenza che lo stesso varrebbe a garantire la validità anche delle clausole compromissorie concluse prima della sua entrata in vigore, anche in virtù del disposto di cui all'art. 5 c.p.c.

1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione dell'art. 132 c.p.c.

Argomenta, in particolare, il ricorso che la decisione impugnata avrebbe operato, in ordine al profilo dell'ambito applicativo dell'art. 6, comma 2, Legge n. 205/2000, un mero richiamo *per relationem* alla motivazione del Lodo arbitrale, senza individuare gli specifici argomenti contenuti in quest'ultimo e ritenuti condivisibili dalla Corte d'appello.

1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per "anomalia motivazionale" in violazione dell'art. 132 c.p.c.

Si censura la decisione della Corte capitolina nella parte in cui la stessa ha disatteso il primo motivo di gravame riferito all'art. 829, primo comma, n. 2), c.p.c., osservando che l'odierna ricorrente, pur avendo acquisito notizia della circostanza dopo l'ultima udienza svoltasi innanzi agli arbitri, avrebbe comunque potuto e dovuto sollevare la questione prima della sottoscrizione del Lodo, essendo tale deduzione ancora possibile.

Argomenta, in particolare, il ricorso che nella propria impugnazione del Lodo era stato espressamente posto in evidenza che la scoperta del profilo di vizio nella nomina di uno degli arbitri era avvenuta in

contemporanea con la sottoscrizione del Lodo, risultando quindi preclusa la possibilità di dedurre la circostanza nell'ambito del giudizio arbitrale.

Sostiene, pertanto, il ricorrente che la Corte, nel disattendere il motivo di impugnazione, avrebbe sostanzialmente ignorato il contenuto delle deduzioni svolte nel motivo medesimo, limitandosi ad un richiamo ad un precedente di questa Corte, con la conseguenza che si sarebbe in presenza *"di una motivazione mancante, perché meramente apparente, non rendendo percepibile il fondamento della decisione in parte qua"*, essendo quest'ultima *"ancorata ad un elemento fattuale errato"*.

1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., la contraddittorietà della motivazione in violazione dell'art. 132 c.p.c.

Si impugna l'affermazione – contenuta nella decisione impugnata – per cui le deduzioni riferite alla violazione con dell'art. 829, primo comma, n. 10), c.p.c. risultavano assorbite ed erano comunque infondate, argomentando che non risulta possibile stabilire chiaramente l'effettivo contenuto della statuizione, e cioè se le deduzioni siano state ritenute assorbite o infondate.

2. Il ricorso, nel complesso dei motivi in cui si articola, non può trovare accoglimento.

2.1. Il primo motivo, invero, è infondato.

Giova evidenziare che non costituisce profilo oggetto di censura la riconducibilità della controversia tra le parti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dovendosi, del resto, osservare che la medesima controversia – precedentemente introdotta con giudizio ordinario – aveva dato origine ad un conflitto negativo di giurisdizione tra il giudice ordinario e quello amministrativo e che tale conflitto era

stato risolto da questa Corte affermando la giurisdizione del giudice amministrativo (Cass. Sez. U, Sentenza n. 16883 del 05/07/2013), senza successiva riassunzione del giudizio.

La questione sollevata con il motivo di gravame, pertanto, si risolve unicamente nella individuazione della possibile incidenza del disposto di cui all'art. 6, Legge n. 205/2000 su una clausola compromissoria conclusa nella vigenza del disposto di cui all'art. 5, Legge n. 1034/1971, il quale, si rammenta, precludeva la possibilità di deferire ad arbitri controversie rimesse alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Da un lato, infatti, sia il Collegio arbitrale sia la Corte d'appello di Roma hanno ritenuto la nullità della clausola compromissoria alla luce di tale ultima previsione; dall'altro lato, il ricorrente sostiene invece la validità della clausola in virtù del sopravvenire del disposto di cui all'art. 6, Legge n. 205/2000.

Il profilo dell'incidenza di tale ultima previsione sulle clausole compromissorie concluse in epoca anteriore alla sua entrata in vigore è tuttavia già stato reiteratamente affrontato da questa Corte, la quale ha avuto modo di chiarire che la previsione medesima, in mancanza di un'espressa previsione di efficacia retroattiva, non può avere un effetto sanante dell'originaria invalidità delle clausole compromissorie stipulate durante la disciplina previgente (Cass. Sez. U, Sentenza n. 19808 del 18/07/2008; Cass. Sez. U, Ordinanza n. 27336 del 18/11/2008; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 8094 del 23/03/2021, nonché le decisioni non massimate Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16012 del 2019; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15980 del 2022).

Esclusa la possibilità di affermare la retroattività della previsione alla luce dell'orientamento già espresso da questa Corte – al quale si intende convintamente dare continuità – risulta infondata anche la tesi

del ricorso, per cui lo stesso art. 6, Legge n. 205/2000, avendo natura processuale, potrebbe rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 5 c.p.c.

Anche in questo caso risulta sufficiente richiamare la duplice posizione – anch'essa reiteratamente espressa da questa Corte – per cui, in generale, la devoluzione della controversia agli arbitri come rinuncia all'esperimento dell'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica, costituisce una questione di merito che riguarda l'interpretazione e la validità del compromesso o della clausola compromissoria (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 16071 del 10/06/2024; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 26696 del 24/11/2020; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 19823 del 22/09/2020; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7405 del 17/03/2020) e, nello specifico, il disposto di cui all'art. 6, Legge n. 205/2000 è venuto a risolvere un problema di merito, giacché, estendendo la possibilità di deferire ad arbitri le controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, investe la validità ed efficacia del compromesso e della clausola compromissoria (ancora Cass. Sez. U, Ordinanza n. 27336 del 18/11/2008), con la conseguenza che, ai fini della verifica della compromettibilità, occorre avere riguardo alla situazione normativa esistente al momento della stipula della stessa e dell'annessa clausola compromissoria (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 8094 del 23/03/2021).

2.2. Quanto al secondo motivo, questa Corte va costantemente richiamando il principio per cui, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. – risalente all'art. 54, D.L. 83/2012 – il sindacato di legittimità sulla motivazione risulta ormai ridotto al c.d. "minimo costituzionale", con la conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si sia tramutata in

violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022) mentre risulta invece esclusa qualunque rilevanza sia del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.

Nessuna di dette carenze estreme risulta ravvisabile nella motivazione della decisione impugnata, la quale espone il proprio percorso argomentativo in modo sintetico ma comunque completo, univoco, comprensibile ed immune da affermazioni reciprocamente inconciliabili.

2.3. Inammissibile, invece, è il terzo motivo, il quale, nel concreto, non viene a dedurre alcun carattere apparente della motivazione né una vera anomalia motivazionale, nei limiti che sono già stati individuati in sede di esame del secondo motivo.

Premesso, invero, che la decisione impugnata si è pienamente conformata all'orientamento espresso in materia da questa Corte (Cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20558 del 13/10/2015; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7044 del 22/06/1995), si deve osservare che ciò di cui la ricorrente si viene a dolere sarebbe unicamente una inadeguata lettura delle proprie difese in ordine alla individuazione del momento temporale di scoperta della situazione di incompatibilità di uno degli arbitri, e cioè un profilo che – anche in via generale – esula ampiamente dall'ambito del vizio motivazionale, collocandosi conseguentemente al di fuori della fattispecie deducibile ex artt. 360, n. 4) e 132 c.p.c.

Né quello esaminato costituisce l'unico di inammissibilità del motivo: quest'ultimo, infatti, si sostanzia in un mero – ed inammissibile – tentativo di conseguire un sindacato sul giudizio di fatto espresso dalla Corte d'appello, nel momento in cui quest'ultima ha ritenuto che l'odierno ricorrente ben avrebbe potuto dedurre l'incompatibilità prima della sottoscrizione del Lodo.

E tale giudizio – va aggiunto infine – risulta del tutto logicamente formulato, se è vero che – come affermato testualmente in ricorso (pag. 17) – il ricorrente, nel proprio atto di gravame, aveva dedotto di aver avuto la concreta possibilità di scoprire il motivo di incompatibilità solo *"in epoca successiva all'ultima udienza arbitrale (tenutasi il 4/2/2015, nonché (sostanzialmente) in contemporanea con la sottoscrizione del Lodo (19/3/2015)"* e cioè non aveva operato alcuna concreta indicazione del preciso momento temporale in cui aveva scoperto l'incompatibilità, affermando, del tutto apoditticamente, che tale scoperta era avvenuta *"(sostanzialmente) in contemporanea"*, con deduzione del tutto anodina e quindi tale da legittimare pienamente, anche sul piano logico, il giudizio in fatto argomentatamente espresso dalla Corte territoriale

2.4. Infondato, infine, risulta l'ultimo motivo.

La *ratio decidendi* espressa dalla Corte d'appello, infatti risulta del tutto univoca ed è quella per cui la nullità della clausola compromissoria veniva a determinare la radicale carenza di *potestas iudicandi* in capo al Collegio arbitrale, rendendo conseguentemente possibile solo una pronuncia in rito e, quindi, palesando la conseguente infondatezza anche delle deduzioni del ricorrente riferite al disposto di cui all'art. 829 c.p.c.

Di qui l'osservazione conclusiva della Corte territoriale per cui le "argomentazioni" – si badi bene: le argomentazioni, non i motivi di

gravame – riferite all'art. 829 c.p.c. risultavano "assorbite" - *id est* attratte - dall'infondatezza di quelle deduzioni relative alla validità della clausola compromissoria che ne costituivano il presupposto sul piano logico-giuridico

3. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.

4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della *"sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto"*, spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).

P. Q. M.

La Corte,

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima
Civile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 10 marzo 2026.

Il Presidente
MAURO DI MARZIO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale